

La riforma fiscale del Canton Neuchâtel è davvero eurocompatibile?

Da più parti si è sentito dire che Neuchâtel è stato il primo Cantone a conformarsi alle esigenze dell'UE mettendo tutte le società sullo stesso piano dinanzi al fisco. Sarà vero?



1. News dai media: la riforma fiscale neocastellana farà scuola in tutti i Cantoni!

"I regimi fiscali speciali scompariranno", "la votazione popolare di domenica [19 giugno 2011, ndr.] offre un argomento fantastico a tutti coloro che fanno pressione sulla Svizzera affinché abolisca certi regimi fiscali cantonali", "Neuchâtel è il primo Cantone ad apportare una risposta autonoma alle esigenze europee mettendo tutte le società sullo stesso piano davanti al fisco", "la breccia aperta da Neuchâtel dovrà suo malgrado fare scuola. Il passaggio da una politica di esenzioni opache ad una bassa aliquota unica costituisce in effetti una risposta per rimpiazzare gli statuti fiscali speciali che irritano l'UE". "Soluzione miracolosa? La riforma neocastellana sull'imposizione delle imprese potrebbe servire d'esempio agli altri Cantoni?" "Neuchâtel ha elaborato in maniera autonoma un modello che aumenta nettamente l'attrattività del Cantone per le imprese e che rende superflue le critiche ingiustificate dell'UE in materia di politica fiscale[1]."

Queste sono solo alcune delle affermazioni apparse sui media, in particolare quelli romandi, prima e dopo la votazione popolare del 19 giugno 2011 dell'elettorato neocastellano. I media hanno voluto enfatizzare le modifiche di natura fiscale proposte dall'esecutivo e poi accettate dal popolo.

Ma di che cosa si tratta? Le notizie sembrano orientarci verso una modifica innovativa, spettacolare, straordinaria e che farà scuola in molti Cantoni della Svizzera, ad iniziare da quelli romandi. E che cosa c'è di tanto speciale? E perché proprio Neuchâtel? Non poteva essere un altro Cantone? Tanti quesiti ai quali rispondere. E poi perché tutto questo clamore?

Sembrerebbe infatti che Neuchâtel, come evidenziato dal suo stesso Governo, sia il primo Cantone ad essere diventato "eurocompatibile". Iniziamo con il rassicurare i lettori che Neuchâtel non è entrato a far parte dell'UE, la Costituzione federale non glielo permetterebbe. Piuttosto sembrerebbe, almeno da quanto si apprende dai media, che questo Cantone abbia dato il via ad un nuovo round di concorrenza fiscale che gli consentirebbe di disinteressarsi della controversia fiscale tra Svizzera ed UE iniziata ufficialmente con la decisione del 13 febbraio 2007 della Commissione europea. Quest'ultima ritiene che i vantaggi

fiscali concessi dai Cantoni alle società di amministrazione, holding e "miste", - sotto forma di non imposizione dei redditi di fonte estera se le società non esercitano un'attività commerciale in Svizzera (articolo 28 della Legge federale sull'armonizzazione delle imposte dirette dei Cantoni e dei Comuni [di seguito LAID]) - siano incompatibili con l'Accordo di libero scambio del 1972 pattuito tra la Svizzera e l'allora Comunità economica europea (di seguito ALS). Più precisamente la Commissione europea è convinta che i regimi fiscali speciali rappresentino un aiuto di Stato selettivo, distortivo della concorrenza, e che viola quindi l'articolo 23 ALS[2].

E qui entra in gioco Neuchâtel che ha deciso di diventare "eurocompatibile". Per ottenere autonomamente tale riconoscimento questo Cantone dovrebbe aver quindi adottato, da un profilo fiscale, un'imposizione identica di tutti gli utili societari senza distinzione alcuna tra le società a tassazione ordinaria e quelle a tassazione speciale. L'"eurocompatibilità" dovrebbe quindi concretarsi nell'abrogazione della speciale normativa cantonale concernente l'imposizione delle società a statuto speciale (amministrazione, holding e "miste") di cui agli articoli 97 e 98 della Legge tributaria di Neuchâtel (di seguito LT-NE).



2. Le modifiche apportate alla Legge tributaria di Neuchâtel del 19 giugno

Domenica 19 giugno 2011 l'elettorato del Canton Neuchâtel, malgrado un tasso di partecipazione inferiore al 30%, ha accolto con quasi il 77% dei voti la revisione della Legge tributaria concernente l'imposizione delle persone giuridiche. I temi fiscali oggetto della votazione riguardavano:

- l'introduzione dell'imposizione parziale dei dividendi per gli azionisti che detengono almeno il 10% del capitale azionario (articoli 21b e 23 capoverso 1^{bis} LT-NE),
- il dimezzamento (dal 10 al 5%) dell'aliquota applicabile all'utile delle persone giuridiche sull'arco dei prossimi

- sei anni (articolo 94 LT-NE),
- la riduzione di 100 volte (dal 0.5 al 0.005‰) dell'aliquota applicabile al capitale delle società di amministrazione, *holding* e "miste" (articolo 108 capoverso 2 LT-NE),
- la facoltà di computare l'imposta sull'utile nell'imposta sul capitale delle persone giuridiche (articolo 108 capoverso 3 LT-NE).

Ad ogni modo nel documento sottoposto a votazione non vi è alcuna traccia dell'abrogazione della normativa cantonale che regola l'imposizione delle società a statuto speciale (amministrazione, *holding* e "miste") stabilita agli articoli 97 e 98 LT-NE.

3. Quali regimi fiscali speciali ha abrogato il Canton Neuchâtel?

Esclusa l'ipotesi iniziale che Neuchâtel abbia deciso di abrogare dalla propria Legge tributaria la disposizione oggetto della disputa fiscale tra Svizzera ed UE, non ci resta che valutare cosa sia veramente accaduto nel Canton romando.

Nel rapporto del Consiglio di Stato n. 10.024, del 26 aprile 2010, all'indirizzo del Gran Consiglio, l'esecutivo propone di modificare in maniera fondamentale il suo approccio alla fiscalità delle persone giuridiche. La crisi orologiera iniziata verso la fine dello scorso secolo che aveva colpito le industrie del Cantone, aveva indotto l'organo legislativo, nel 1978, ad istituire la Legge sulla promozione dell'economia cantonale che poneva le basi legali per usufruire dell'aiuto federale stabilito dal Decreto Bonny[3].

Il Canton Neuchâtel, come rileva l'esecutivo, ha fatto largo uso delle possibilità offerte da questo Decreto federale, concedendo delle esenzioni fiscali, parziali o totali, per dei progetti industriali che rispondevano ai criteri stabiliti dal Decreto Bonny. Per quanto attiene all'imposizione delle persone giuridiche da allora si sono venuti a creare due distinti contribuenti: da un lato le società sottoposte al regime ordinario previsto dalla LT-NE e, dall'altro lato, quelle al beneficio di uno statuto fiscale particolare. Quest'ultime, in considerazione delle agevolazioni fiscali, hanno messo in atto una politica di attrazione sul suolo cantonale degli utili realizzati a livello di società appartenenti ad uno stesso gruppo, ma localizzate in altri Stati. Il Governo neocastellano ha ammesso, tra le altre cose, che questo modo di procedere abbia "gonfiato" gli utili dichiarati, ma non imponibili, in Svizzera, e, di riflesso, abbia ridotto quelli imponibili negli altri Paesi.

Siccome il periodo di esenzioni fiscali accordate alle società che hanno la sede nel Canton Neuchâtel sta progressivamente arrivando a scadenza (l'ultima convenzione tra Cantone e società terminerà nel 2016), vi sarà l'obbligo per queste società di pagare le imposte in maniera ordinaria.

Per ovviare ad una possibile emorragia di persone giuridiche, che per anni hanno usufruito dell'aiuto di Stato, l'esecutivo neocastellano ha quindi proposto un dimezzamento dell'aliquota applicabile all'utile delle

persone giuridiche e la neutralizzazione dell'imposta sul capitale. Le sue considerazioni a questo proposito sono le seguenti:

"Da un lato, ridurre sensibilmente l'imposta sul capitale delle società holding. Da un altro lato, diminuire della metà sull'arco di sei anni l'aliquota applicabile all'utile delle persone giuridiche. Al termine di quest'operazione, con riserva di casi completamente eccezionali, nessuna società beneficerà di uno statuto fiscale particolare e ogni persona giuridica sarà dunque sottoposta all'imposta ordinaria.

Notiamo che con il passaggio a questo nuovo approccio concernente la fiscalità delle persone giuridiche il nostro Cantone diventerà completamente eurocompatibile. Qualunque sia il risultato delle discussioni in corso tra la Svizzera e l'Unione europea, non dovremo modificare la nostra regolamentazione[4]."

4. Le agevolazioni cantonali e federali per la promozione dell'economia

Sin dal 1948 in base al Concordato fra i Cantoni della Confederazione Svizzera sul divieto di convenzioni fiscali, a livello cantonale è stata consentita la possibilità di accordare delle agevolazioni fiscali alle imprese industriali di nuova creazione per un massimo di 10 anni (articolo 1 capoverso 3 lettera b del Concordato fra i Cantoni). Nel 1995 questa normativa è stata poi inserita agli articoli 5 e 23 capoverso 3 LAID ed è stata estesa a tutte le imprese, non solo a quelle industriali.

Ogni Cantone è dunque libero di accordare delle esenzioni parziali o totali, ai fini dell'imposta cantonale e comunale, alle società di nuova costituzione per un massimo di 10 periodi fiscali e cioè per l'anno di fondazione dell'impresa e per i nove anni seguenti sempre che, queste società, servano gli interessi del Cantone[5].

Per ottenere l'agevolazione fiscale anche ai fini dell'imposta federale diretta[6], l'articolo 12 della Legge federale sulla politica regionale, che ha sostituito il Decreto Bonny, dispone che l'agevolazione può essere concessa, oltre che dal Cantone, anche dalla Confederazione e se (i) un'impresa industriale oppure un'azienda del settore terziario vicina ad attività produttive crea nuovi posti di lavoro oppure riorienta quelli esistenti; (ii) il progetto soddisfa le condizioni poste dalla legge a livello di economia regionale[7]; (iii) il Cantone prevede il recupero d'imposta in caso di sgravi fiscali ottenuti abusivamente.



5. La controversia fiscale tra Svizzera ed UE: le agevolazioni cantionali e federali contravvengono all'articolo 23 ALS?

Occorre a questo punto tornare brevemente sui contenuti della "controversia fiscale" tra Svizzera ed UE per ricordare che la già citata decisione del 13 febbraio 2007 della Commissione europea non verte sulla fiscalità diretta svizzera in senso stretto (parificazione delle modalità di imposizione delle imprese svizzere a quelle UE) come è stato da più parti - ed a torto - sostenuto. La decisione focalizza invece un tema ben più ampio ed assai più delicato; ossia quello del divieto generale di fornire "aiuti di Stato" che distorcono la concorrenza. Si tratta di un divieto oggi disciplinato - a livello UE - agli articoli 107 e seguenti del Trattato sul funzionamento dell'Unione Europea (di seguito TFUE), già articoli 87 e seguenti del Trattato istitutivo CEE (di seguito TCE). In tale ambito la dimensione "fiscale" rappresenta un aspetto particolare di un concetto assai più esteso - prevenire le distorsioni intrastatali alla concorrenza - che assume rilevanza fondamentale in ambito UE. La nozione di aiuto di Stato come intesa nel TFUE è molto ampia, e comprende tutti i vantaggi concessi dagli Stati membri mediante risorse pubbliche, sotto qualsiasi forma, inclusi quindi anche quelli che adempiono il profilo di un trattamento fiscale preferenziale.

Per quanto attiene all'articolo 23 ALS, si tratta di una norma sulla concorrenza il cui scopo è quello di tutelare la libertà degli scambi proteggendola dalle misure che potrebbero falsarla. La sua formulazione - uniforme per tutti gli accordi di libero scambio sottoscritti dall'allora Comunità europea con Stati terzi - riprende in maniera pressoché identica il testo dell'odierno articolo 107 TFUE. Occorre altresì ricordare che già all'epoca della sottoscrizione dei diversi accordi di libero scambio con i Paesi dell'Associazione europea di libero scambio (di seguito AELS), a livello comunitario ci si pose il problema di come si potessero evitare perturbazioni della concorrenza eventualmente indotte da aiuti pubblici concessi da Stati non membri.

Delineato il quadro macrogiuridico di riferimento, resta intatta la difficoltà a stabilire in *abstracto se*, da un punto di vista materiale, l'articolo 28 LAID (e conseguenti normative di concretizzazione cantionali) violi(no) o meno

l'articolo 23 ALS. D'altro canto, a fronte di tutta una serie di motivi che è qui impossibile elencare - ma che sono facili da immaginare - dirimere tale aspetto non è nemmeno necessario. Determinante è, per la Svizzera almeno, riuscire a raggiungere una soluzione - a questo punto necessariamente "politica" - che le permetta di uscire dalla pericolosa situazione di incertezza venutasi a creare, le cui "lunghe ombre" perdurano ormai da parecchi anni.

6. Uscire dalla controversia fiscale: la Svizzera e la ricerca di soluzioni "eurocompatibili"


Sulla ardua via che dovrebbe condurre all'uscita dalla controversia fiscale, si ricorderà che una prima ipotesi di soluzione fu avanzata dal Consiglio federale (dicembre 2008), a mezzo di una proposta di modifica "mirata" dei regimi di tassazione speciale (divieto generale per le società *holding* di esercitare l'attività commerciale, adeguamento del trattamento fiscale delle "società miste" e abolizione dello statuto di "società di domicilio") con l'obiettivo di garantire che i redditi prodotti in Svizzera e all'estero delle società al beneficio di tali agevolazioni potessero essere trattati in maniera fiscalmente equivalente[8]. Tale ipotesi di soluzione rimase sostanzialmente "lettera morta", a fronte dell'opposizione di alcuni Paesi membri dell'UE - Italia in testa - che insistevano per un recepimento elvetico del cosiddetto "codice di condotta" europeo (del 1. dicembre 1997) inteso a limitare la "concorrenza fiscale dannosa". In un secondo tempo si udirono voci che ventilavano una soluzione più radicale, di carattere istituzionale, che prevedeva l'elaborazione di un accordo quadro tra Svizzera ed UE con l'obiettivo di semplificare (ed omogeneizzare) la gestione e lo sviluppo di tutti gli accordi bilaterali tra le parti, così da creare uno spazio giuridico unitario (luglio 2010).

Dopodiché anche i Cantoni - in quanto soggetti più immediatamente toccati - fecero sentire la loro voce con una proposta (gennaio 2011) di soluzione definita "totalmente eurocompatibile". Si trattava in sostanza di applicare il provvedimento più semplice ed immediato, ossia sopprimere *tout-court* i privilegi fiscali cantionali alle aziende compensandoli con misure generalizzate di riduzione di imposta (conformi alle norme comunitarie). In questo quadro si innesta - o si innesterebbe - l'iniziativa del Cantone di Neuchâtel qui discussa.



Secondo alcuni esperti un simile modello impositivo sarebbe idoneo per i piccoli Cantoni e per quelli che già oggi raccolgono dalle imprese un gettito fiscale contenuto. Per gli altri Cantoni, in specie quelli a marcata vocazione economico-finanziaria, questa soluzione potrebbe costituire un vero e proprio "bagno di sangue" (la **Figura 1** raccoglie il dato nazionale e quello di alcuni Cantoni significativi). Sebbene in difetto di dati attendibili, a Zurigo si sono evocate in questo contesto minori entrate nell'ordine di diverse centinaia di milioni di franchi, l'erario del Cantone Basilea Città paventò mancati introiti per 400 milioni franchi (nel caso di una aliquota dimezzata al 10%), mentre a Ginevra si giunse ad ipotizzare (nel caso estremo) una perdita di gettito fino ad un miliardo di franchi! Secondo Gerold Bühler (presidente di Economiesuisse), l'asticella impositiva per le aziende avrebbe dovuto essere posta al 12.5% (Confederazione e Cantoni). Fu d'altra parte evidente che in tale prospettiva un parallelo sforzo della Confederazione costituiva condizione imprescindibile. Secondo alcune voci una riduzione di 2-3 punti percentuali dell'aliquota ai fini dell'imposta federale diretta sull'utile determinerebbe minori entrate per la (sola) Confederazione attorno ai 2 miliardi di franchi. Sempre secondo Gerold Bühler, questo ammanco fiscale sarebbe a medio termine compensato da nuovi posti di lavoro e da altre entrate. Per il resto, le conseguenze per i Cantoni più penalizzati potrebbero essere in certa misura attutate attraverso misure di perequazione finanziaria[9].

Figura 1: L'importanza economica delle società a statuto speciale nel 1997 (NZZ am Sonntag, 9 gennaio 2011, fonte dei dati: Amministrazione federale delle contribuzioni)



La soppressione dei regimi fiscali cantonali - nel senso di eliminare la distinzione tra imposizione dei redditi di fonte estera e quelli di fonte domestica - accompagnata (o meno che sia) da un taglio (generalizzato) dell'aliquota del prelievo sull'utile si configurerebbe certamente come una soluzione idonea ad assolvere le esigenze poste dalla Commissione europea nella sua decisione del 13 febbraio 2007[10]. In effetti, quest'ultima non chiede alla Svizzera un allineamento delle aliquote di imposta, bensì solo - ma pur sempre - di uniformare la base imponibile per i redditi di tutte le società. In ultima analisi, quindi, una simile impostazione porterebbe a sciogliere il nodo posto dalla controversia fiscale. In quest'ottica, però, un intervento del legislatore federale appare assolutamente prodromico. Si deve infatti ricordare che in forza del "minimo comun denominatore" sancito dalla LAID, tutti i Cantoni devono oggi assicurare i privilegi previsti dal regime di tassazione speciale alla platea dei soggetti che ne adempiono i requisiti. In altri termini, il vincolo posto dall'articolo 28 LAID ha (avuto) un effetto doppiamente imperativo per i legislatori cantonali: da un lato, i Cantoni che non conoscevano tali sgravi d'imposta hanno dovuto introdurli, mentre - dall'altro - i Cantoni che accordavano facilitazioni più estese hanno dovuto ridurle entro i limiti stabiliti dalla legge quadro federale[11].

7. Considerazioni conclusive

Secondo quanto affermato dall'esecutivo del Cantone Neuchâtel (ed enfatizzato dai media) si è ricavata l'impressione che la riforma fiscale accettata dal popolo lo scorso mese di giugno abbia determinato l'abrogazione degli statuti fiscali privilegiati, con la conseguenza che tutte le persone giuridiche risultano assoggettate all'imposta ordinaria senza alcuna distinzione. Ciò avrebbe il pregio di rendere la fiscalità cantonale neocastellana delle imprese del tutto eurocompatibile, indipendentemente dall'esito delle discussioni attualmente in corso tra la Svizzera e l'UE per risolvere la controversia fiscale.

Sebbene le premesse indicate siano parzialmente vere, la conclusione che se ne è tratta è in gran parte errata. In realtà la riforma in parola ha modificato l'articolo 97 LT-NE (abbattimento progressivo dell'aliquota impositiva sull'utile delle persone giuridiche dal 10 al 5% in 6 anni), ma non ha in alcun modo soppresso i privilegi dettati dai regimi di imposizione cantonali, ritenuto che nemmeno lo poteva fare in ragione della forza derogatoria dell'articolo 28 LAID. La massiccia riduzione dell'aliquota sull'utile imponibile (che toccherà il suo apice nel 2016) è in realtà da ricondurre alla progressiva scadenza, (stabilita sempre nel 2016) delle esenzioni fiscali concesse a buona parte delle persone giuridiche, prevalentemente consociate con società estere, che ne hanno beneficiato nel corso degli ultimi trent'anni nel quadro della promozione dell'economia cantonale. In tal modo lo sgravio fiscale dovrebbe perlomeno contenere la fuga dal Cantone di queste società oltre che rendere Neuchâtel più attrattivo nei confronti degli altri Cantoni romandi per quanto attiene alla tassazione delle persone giuridiche.

Di contro, per le società a statuto speciale evocate dall'esecutivo neocastellano non è intervenuta alcuna abrogazione dei privilegi fiscali previsti dall'articolo 28 LAID, come da alcuni impropriamente sottolineato. Semmai, la riforma ha un legame con la normativa di cui agli articoli 5 e 23 capoverso 3 della LAID che, a sua volta, seppur rappresenti un'agevolazione fiscale, non è stata, almeno per il momento, oggetto di controversia con l'UE. La soluzione appena implementata dal Canton Neuchâtel non è quindi eurocompatibile nel senso auspicato dalla decisione del 13 febbraio 2007 della Commissione europea. Questo poiché la riforma ha solo ovviato ad un problema di "potenziale" conflitto, certamente esistente in forma latente, ma non ancora espressamente evocato nella controversia in essere, la quale verte esclusivamente sui regimi fiscali cantonali ex articolo 28 LAID.

Dal un punto di vista delle società a tassazione speciale di cui all'articolo 28 LAID, la riforma neocastellana potrebbe alla fine risolversi in una (ancor) minor imposizione sull'utile, giacché questi soggetti dovranno in futuro scontare una minor aliquota di imposta calcolata su di una base imponibile che resta (come lo era prima) sostanzialmente ridotta agli utili di fonte svizzera.



Note: **1)** Le citazioni sono tratte dalla bibliografia indicata alla fine del presente contributo. **2)** Cfr. Toffoli Curzio; La controversia fiscale tra Svizzera ed Unione europea: una questione ancora aperta, Novità fiscali, luglio 2010, pagina 14 e seguenti. **3)** Il Decreto Bonny, che risale al 6 ottobre 1978, si prefiggeva di sostenere lo sviluppo di quelle regioni che erano confrontate con difficoltà economiche. A questo scopo si sono concessi aiuti diretti a progetti innovativi che miravano a diversificare le aziende private sotto forma di fidejussioni, contributi ai costi d'interesse e agevolazioni fiscali. Il Decreto Bonny è stato poi sostituito alla fine del 2007 dalla Legge federale del 6 ottobre 2006 sulla politica regionale (FF 2005 231).

L'articolo 3 del Decreto Bonny prevedeva che "L'aiuto federale può essere accordato per progetti d'impresa artigianali o industriali che, nelle regioni economicamente minacciate (tra le quali quella di Neuchâtel, ndr), consentono alle imprese di: a) adeguare alle nuove evoluzioni e possibilità del mercato i loro programmi di produzione e

di smercio, mediante l'ulteriore sviluppo dei loro prodotti o l'introduzione di nuovi procedimenti (progetti innovatori); b) inserire nuovi prodotti nei programmi di produzione e di smercio (progetti di diversificazione aziendale); c) costituire aziende esercitanti rami di produzione che, nella zona, non sono affatto o sono soltanto debolmente rappresentati (progetti di diversificazione regionale)." (cfr. FF 1978 I 1024-1025). **4)** Rapporto del Consiglio di Stato, 2010, pagina 6, libera traduzione dal francese. **5)** Nel Canton Ticino questa facoltà è disciplinata all'articolo 65a della Legge tributaria cantonale che rimanda alla Legge cantonale sull'innovazione economica e al relativo Regolamento di applicazione. **6)** L'Ordinanza sulla determinazione delle zone di applicazione in materia di agevolazioni fiscali del 28 novembre 2007 determina quali sono i distretti o i Comuni di un Cantone che possono usufruire dell'agevolazione fiscale. **7)** Vale a dire l'ammontare dell'investimento pianificato, il numero di posti di lavoro creati o garantiti a lungo termine, la produzione di valore aggiunto, la forza innovativa,

gli acquisti e le ordinazioni effettuate e i servizi richiesti all'interno della zona di rilancio economico (cfr. FF 2006 276). **8)** Dipartimento federale delle finanze; Il Consiglio federale getta le fondamenta per un'ulteriore riforma dell'imposizione delle imprese, Comunicato stampa del 10 dicembre 2008. **9)** Cfr. Heisse Phase im EU-Steuerstreit, in: NZZ am Sonntag, 9 gennaio 2011; Im Steuerstreit geht es um Milliarden, in: NZZ am Sonntag, 30 gennaio 2011. **10)** In questo senso si espresse anche l'ambasciatore UE in Svizzera Thomas Reiterer (Cfr. Toffoli Curzio; La controversia fiscale tra Svizzera e UE: dall'Unione un attacco infondato oppure la Svizzera ha un fianco scoperto?, pag. 88). **11)** Cfr. FF 1983 III 74; Blumenstein Ernst/Locher Peter; System des Schweizerischen Steuerrecht, 6. edizione, Zurigo 2002, pagina 279. Di contro, in materia di imposta federale diretta, queste società non sono a beneficio di alcun regime speciale e sottostanno completamente - con riserva della riduzione per partecipazioni di cui all'articolo 69 LIFD - all'imposta ordinaria sull'utile.

Per maggiori informazioni:

Agenzia telegrafica svizzera; Fiscalité: le canton de Neuchâtel fait des envieux, tsrinfo.ch, 20 giugno 2011, in:

<http://www.tsr.ch/info/suisse/3219461-fiscalite-le-canton-de-neuchatel-fait-des-envieux.html>
[26.09.2011]

Buss Pierre-Emmanuel; Une brèche qui fera école, Le Temps, 20 giugno 2011, in:

www.letemps.ch
[26.09.2011]

Cancelleria del Canton Neuchâtel; Large plébiscite de la révision de la fiscalité des entreprises et de la loi sur l'accueil des enfants et net rejet de l'initiative, Comunicato stampa del 19 giugno 2011, in:

http://www.ne.ch/neat/documents/info_archives/TousCP_5983/jan11_juin11_11920/CommCEVotaCanton19juin2011V1.pdf
[26.09.2011]

Cancelleria del Canton Neuchâtel; Votation cantonale 19 juin 2011, Information aux citoyennes et citoyens, in:

http://www.ne.ch/neat/documents/ElectionsVotations_4954/textes_4957/VotInfo_19juin2011_VF.pdf?StyleType=bleu&CatId=4957&DocId=13550
[26.09.2011]

Commissione europea; Décision de la Commission du 13 février 2007 concernant l'incompatibilité de certains régimes suisses d'imposition des sociétés avec l'accord entre la Communauté économique européenne et la Confédération suisse du 22 juillet 1972, in:

http://eeas.europa.eu/delegations/switzerland/documents/eu_switzerland/20090206_kommission_beihilfenentscheid_fr.pdf
[26.09.2011]

Consiglio di Stato del Canton Neuchâtel; Rapport du Conseil d'Etat au Grand Conseil à l'appui d'un projet de loi portant modification de la loi sur les contributions directes (imposition des personnes morales), n. 10.024, 26 aprile 2010, in:

http://www.ne.ch/neat/documents/Autorites/gc_1414/OD_1702/GC_2010_09_files/10024_CE.pdf
[26.09.2011]

Consiglio federale; Messaggio concernente un decreto federale sugli aiuti finanziari in favore delle regioni economicamente minacciate, n. 78.012, 22 febbraio 1978, FF 1978 I 1003-1029, in:

<http://www.admin.ch/ch/i/ff/index.html>
[26.09.2011]

Consiglio federale; Messaggio concernente la Nuova politica regionale (NPR), n. 05.080, 16 novembre 2005, FF 2006 221-296, in:

<http://www.admin.ch/ch/i/ff/2006/221.pdf>
[26.09.2011]

Dipartimento federale delle finanze; Il Consiglio federale getta le fondamenta per un'ulteriore riforma dell'imposizione delle imprese, Comunicato stampa del 10 dicembre 2008, in:

<http://www.efd.admin.ch/dokumentation/medieninformationen/00467/index.html?lang=it&msg-id=23889>
[26.09.2011]

Gentinetta Pascal; Politica fiscale: Neuchâtel mostra carattere, Economiesuisse, 27 giugno 2011, in:

http://www.economiesuisse.ch/it/themen/ste/unternehmensbesteuerung/pagine/_detail.aspx?artid=kommentar_neuenburg_20110624
[26.09.2011]

Jost Cyril; Les cantons inégaux face au conflit fiscal avec l'UE, L'Hebdo, 19 gennaio 2011, in:

http://www.hebdo.ch/les_cantons_inegaux_face_au_conflit_fiscal_avec_82313_.html
[26.09.2011]

Moro Sandra; La décroissance, c'est la mort de l'Etat social, Le Temps, 11 maggio 2011, in:

www.letemps.ch
[26.09.2011]

Petignat Yves; Le joker de la riposte suisse à l'Europe, Le Temps, 4 dicembre 2010, in:

www.letemps.ch
[26.09.2011]

Roulet Yelmarc; Coup de pied neuchâtelois dans la fourmière fiscale, Le Temps, 10 giugno 2011, in:

www.letemps.ch
[26.09.2011]

Roulet Yelmarc; L'économie vaudoise réclame des baisses d'impôt, Le Temps, 20 giugno 2011, in:

www.letemps.ch
[26.09.2011]

Segreteria di Stato dell'economia SECO; Agevolazioni fiscali in applicazione della politica regionale, in:

<http://www.seco.admin.ch/themen/00476/00487/00494/index.html?lang=it>
[26.09.2011]

Swissinfo; A Neuchâtel, une réforme fiscale appelée à faire école, intervista al consigliere di Stato neocastellano Jean Studer, 2 maggio 2011, in:

http://www.swissinfo.ch/fre/politique_suisse/A_Neuchatel,_une_reforme_fiscale_appelee_a_faire_ecole.html?cid=30061252
[26.09.2011]

Swissinfo; I regimi fiscali speciali scompariranno, intervista al professor Bernard Dafflon dell'Università di Friburgo, 21 giugno 2011, in:

http://www.swissinfo.ch/ita/Economia/Finanza_il_cantiere_post_crisi/News_risultati_normative/I_regimi_fiscali_speciali_scompariranno.html?cid=30513484
[26.09.2011]

Toffoli Curzio; La controversia fiscale tra Svizzera e UE: dall'Unione un attacco infondato oppure la Svizzera ha un fianco scoperto?, Lavoro di tesi, Master of Advanced Studies SUPSI in Tax Law, Manno 2009, in:

<http://www.toffolisala.ch/cfsue>
[26.09.2011]

Elenco delle fonti fotografiche:

http://modules.drs.ch/data/pictures/drs4/dossiers/2009/30344.6306_080319_steuertreit-576.jpg
[26.09.2011]

<http://www.tdg.ch/files/imagecache/468x312/newsdesk/01092010/8b2e36b.jpg>
[26.09.2011]

<http://www.bak.admin.ch/themen/01804/01808/01888/index.html?lang=it&image=NHZLpZeg7t,Inp6IoNTUo42!zZ6ln1ah2oZn4Z2qZpnO2Yuq2Z6gpJCDDeH59g2ym162bpY-bqjKbNpKCVm67p>
[26.09.2011]

<http://www.neuchatelville.ch/images/interface/diapo.jpg>
[26.09.2011]

http://www.fiscooggi.it/files/immagini_articoli/u9/BX-MediaOne200684file.jpg
[26.09.2011]



Curzio Toffoli

Avvocato

*Master of Advanced Studies
SUPSI in Tax Law*

*Studio legale e notarile
Toffoli & Sala, Chiasso*



Samuele Vorpe

Docente-ricercatore SUPSI